

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPIGAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1963

Norme sul trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli insegnanti non di ruolo forniti di abilitazione all'insegnamento

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 luglio 1961, n. 831, ha introdotto, come è noto, il diritto alla pensione a carico dello Stato a favore degli insegnanti delle scuole secondarie che prestano servizio in qualità di abilitati incaricati.

Stando all'articolo 8 di detta legge la pensione doveva essere corrisposta sulla base del numero di anni di servizio, calcolato, per coloro che non abbiano avuto l'incarico con orario completo, sommando le ore settimanali di insegnamento prestato nei singoli anni scolastici e computando un anno per ogni contingente di 18 ore ottenuto in tal modo.

Contro le evidenti sperequazioni provocate da tale criterio (basti osservare che un insegnante con 6 ore di servizio settimanale avrebbe ottenuto il diritto al minimo di pensione dopo 60 anni di servizio) fu approvata dal Parlamento la legge 27 settembre 1962 n. 1461.

Anche quest'ultima appare tuttavia inadeguata, in quanto, malauguratamente, introduce sì il criterio in vigore per i professori

di ruolo per il calcolo degli anni riscattabili (sia pure con alcune limitazioni), ma lo riferisce al solo servizio prestato a partire dall'anno scolastico 1961-62; in tal modo la lettera della legge risulta in contrasto con lo spirito della legge stessa, che evidentemente intendeva modificare per intero il criterio introdotto dalla 831.

Il Ministero della pubblica istruzione si è trovato pertanto in difficoltà nel dare applicazione alle leggi vigenti in materia di pensione per i non di ruolo e, come conseguenza, regna tuttora in questo campo una grande incertezza.

Si propone pertanto agli onorevoli colleghi di modificare i due precedenti testi di legge estendendo semplicemente ai professori non di ruolo le norme vigenti per i professori di ruolo, che già sono state ampiamente sperimentate.

Si propone altresì che i professori non di ruolo che sono cessati dal servizio dopo la entrata in vigore della legge 831, ma non hanno potuto ottenere la pensione a carico

dello Stato, a causa delle difficoltà incontrate nell'applicazione della legge, possano optare per la pensione a carico dello Stato, anche se nel frattempo è stata loro corrisposta la pensione della Previdenza sociale.

Le difficoltà di applicazione, non fugate dalla legge 27 settembre 1962, n. 1461, rendono infine indispensabile una ulteriore proroga del termine per l'opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia,

di cui all'articolo 8 della citata legge n. 831, scaduto fin dal 14 settembre scorso.

Si sottopone pertanto all'approvazione degli onorevoli colleghi il seguente testo, che riveste carattere di particolare urgenza.

Trattandosi di norme sostitutive di precedenti, non si è ritenuto necessario indicare le fonti di copertura, analogamente a quanto avvenuto nei confronti della citata legge n. 1461.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per la corresponsione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli insegnanti non di ruolo forniti di abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni, si applicano le norme in vigore per i professori di ruolo, di cui al testo unico 21 febbraio 1895 numero 70 e successive modificazioni.

Gli insegnanti non di ruolo di cui al precedente comma, che siano cessati dal servizio successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, ed ai quali già sia stata corrisposta l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, possono optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la pensione a carico dello Stato.

Il termine per l'opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, di cui all'articolo 8 della legge 28 luglio 1961 n. 831 e successive modificazioni, viene prorogato fino al 30 settembre 1964.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.